

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3745

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEGAN, BERLOFFA, BISAGLIA, BREGANZE, BRESSANI, CANESTRARI, CAVALLARI NERINO, DAL CANTON MARIA PIA, DALL'ARMELLINA, DE MARZI, DE ZAN, FABBRI FRANCESCO, FERRARI AGGRADI, FORNALE, FRANCESCHINI, FUSARO, GAGLIARDI, GIRARDIN, GITTI, GUARIENTO, LOMBARDI RUGGERO, MIOTTI CARLI AMALIA, ROMANATO, SARTOR, STORCHI, VERONESI, ZUGNO

Presentata il 26 gennaio 1967

Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disastrose alluvioni che ai primi di novembre del 1966 hanno interessato tutto il territorio delle Tre Venezie pur conseguendo a fenomeni naturali del tutto eccezionali e imprevedibili hanno sollecitato, da parte di tutti i veneti, un riesame delle strutture poste a difesa del suolo delle loro Regioni.

Ad ogni autorità (dal Presidente della Repubblica ai Ministri) venuta a visitare, in quei tragici giorni, le popolazioni sinistrate, fu richiesto, fra l'altro, che il Magistrato alle Acque fosse ricostituito in tutta la sua autorità quale, ereditata dalla Repubblica Veneta, era stata definita nella legge istitutiva.

I Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, ed i Presidenti delle Province venete hanno successivamente ribadito tale richiesta in un incontro con il Presidente del Consiglio. In particolare apparve subito essenziale che i fenomeni di piena lungo i fiumi fossero considerati in modo unitario per un controllo ed una difesa non casuali né episodici. Lungo l'asta montana

l'impossibilità di controllare gli invasi e svassi dei bacini con funzione idro-elettrica ha, come minimo, impedito il loro utilizzo a scopo di difesa del suolo e delle popolazioni; l'indipendenza delle sistemazioni idraulico-forestali da quelle dei fiumi e torrenti classificati (ma moltissimi danni sono stati provocati da torrenti non classificati) ha forse reso meno efficaci le spese incontrate finora.

Lungo l'asta di pianura si è notato che le rotture degli argini sono avvenute in modo casuale senza che vi fosse la predisposizione, di fronte ad un fenomeno così eccezionale, di punti di rottura che provocando l'invasione di appositi bacini di espansione avrebbero potuto, quanto meno, limitare i danni. È chiaro però che una tale politica non può prescindere da particolari benefici riservati agli abitanti in tali zone.

Particolari necessità di coordinamento si sono rivelate per i tratti terminali dei fiumi le cui piene sono grandemente influite dalle maree, anche in ragione delle varie conseguenze che hanno le sistemazioni delle foci

sul lido del mare con fenomeno di erosione o di apporto.

La presente proposta di legge vuole affrontare tutti questi complessi problemi assicurando più ampie competenze e nuove strutture al Magistrato alle Acque.

L'articolo 1 definisce chiaramente il territorio di competenza dell'Istituto, cosa necessaria dopo la creazione del Magistrato del Po.

L'articolo 2 fondamentalmente riaffida al Magistrato le competenze anche per la difesa a mare e per i lavori nei porti nonché più penetranti tutele su ogni attività inerente la difesa dalle acque.

Appare inoltre di notevole interesse assicurare al Magistrato poteri di pronto intervento e di organizzazione del personale per un suo ordinato utilizzo in caso di pubbliche calamità.

Con l'articolo 3, oltre che chiarire la competenza del Magistrato sulla connessa regolamentazione dell'Adige e del Garda, si individuano i compiti, indicati in premessa, circa

la utilizzazione dei bacini idroelettrici e la definizione e l'uso di bacini di espansione, nonché di particolari poteri di pianificazione territoriale necessari per una efficiente difesa del suolo e dei suoi abitanti.

L'articolo 4 indica la possibilità di una strutturazione del Magistrato con organismi appositi per ciascuno dei grandi fiumi veneti, atta ad ottenere una considerazione unitaria del loro bacino idrografico e quindi una coordinata opera di difesa e di esecuzione dei lavori necessari.

Tale ristrutturazione comporterà problemi inerenti l'efficienza del Magistrato anche per ciò che attiene il personale; l'articolo 5 intende risolverli con un atto di delega al Governo.

Onorevoli colleghi! Ci auguriamo che la nostra proposta sia da voi presa in considerazione dando così prova che lo Stato intende sollecitamente affrontare anche i problemi di fondo aperti dalle alluvioni dell'autunno scorso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 5 maggio 1907, n. 257, è così modificato:

« È istituito un organo decentrato per le opere di cui all'articolo 2 della presente legge interessante le provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo esclusa la parte di competenza del Magistrato per il Po, Belluno, Udine, circondario di Pordenone, Gorizia, Trento (escluso il bacino dell'alto Chiese) e Bolzano nonché la provincia di Mantova limitatamente al territorio di sinistra del fiume Po e del fiume Mincio, compreso in quest'ultimo il bacino imbrifero dal confine con la provincia di Verona allo sbarramento incluso di Formigosa, nonché la parte della provincia di Brescia in cui ricade il bacino imbrifero del lago di Garda.

Detto organo prende il nome di Magistrato alle Acque ed ha sede a Venezia e comprende, in un unico compartimento, i territori sopra indicati ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 5 maggio 1907, n. 257, è così modificato:

« Il Magistrato alle Acque provvede, in conformità alle leggi, al buon governo delle acque pubbliche sia nei riguardi del regime dei fiumi, dei porti, del lido del mare, che di quello forestale ed idraulico forestale, ed alle opere di regolazione e difesa dai corsi d'acqua e dal mare, dei porti, di bonifica, di navigazione interna, lagunare e lacuale nonché alla polizia idraulica.

Il Magistrato provvede alle opere marittime, in deroga a quanto disposto con l'articolo 1, primo capoverso della legge 5 gennaio 1959, n. 3, avvalendosi dello speciale ufficio opere marittime di Venezia di cui alla legge stessa e successive modificazioni.

Il predetto istituto provvede altresì, in base al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti di somma ad esso assegnati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, alle opere di pronto intervento dipendenti da pubbliche calamità riguardanti tutte le opere sopraindicate.

I compiti di cui al comma precedente, sono attinenti al predetto Magistrato alle Acque per l'intero Compartimento, anche se nel re-

lativo territorio sono già istituiti o vengano istituiti altri organi decentrati.

Con la legge di bilancio saranno accreditati al Magistrato alle Acque i fondi occorrenti, che si accumuleranno nel relativo capitolo anno per anno fino ad un massimo di un quinquennio, qualora non utilizzati.

In caso di pubbliche calamità, ove le esigenze di servizio lo rendano necessario, il Magistrato alla Acque può disporre spostamenti temporanei, in missione, del personale occorrente tra gli uffici del Genio civile facenti parte del Compartimento ».

ART. 3.

All'articolo 14 della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono aggiunte le seguenti lettere:

« p) il Presidente del Magistrato è Presidente della Commissione istituita per la regolamentazione dei livelli del lago di Garda;

q) il Presidente del Magistrato o suo delegato autorizza o regola l'apertura della galleria di Mori-Torbole in provincia di Trento che ha funzione di scaricatore delle piene dell'Adige;

r) il Presidente del Magistrato, d'intesa con il Presidente dell'ENEL, dispone un regolamento di utilizzazione dei bacini idroelettrici che ne assicuri prioritariamente la funzione di scolmatura delle onde di piena dei fiumi. In caso di urgenza, determinata da minaccia di pubbliche calamità, il Presidente del Magistrato può assumere, con propria ordinanza, la regolazione degli scarichi delle dighe;

s) il Presidente del Magistrato ha facoltà di predisporre, in caso di eccezionali piene o mareggiate, l'allargamento di bacini di espansione pre-determinati. La definizione dei perimetri di detti bacini compete al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 4, integrato dai Presidenti delle Regioni e delle Province interessate. Nella stessa occasione saranno deliberati particolari sistemi di allarme per dette zone ed indicazioni circa i sistemi produttivi e le cautele costruttive da adottarvi. Detta definizione comporta, per gli abitanti e le attività produttive localizzati in detti bacini, l'esonero da ogni imposta indiretta e sugli affari, dai contributi di bonifica, nonché dalla tassa di successione. Le minori entrate per gli enti locali (comuni, provincie, regioni) e per i consorzi di bonifica sono compensate da contributi a carico del bilancio dello Stato iscritti a decorrere dall'esercizio finanziario susseguente alla definizione;

t) il Presidente del Magistrato può delimitare aree di inedificabilità, perché pericolose all'incolumità delle persone in caso di piene eccezionali, e ordinare i conseguenti trasferimenti degli attuali abitati ai sensi della legge 5 maggio 1918, n. 707, e successive modificazioni;

u) il Presidente del Magistrato può deliberare ed eseguire opere necessarie per la difesa del suolo interessanti anche corsi d'acqua non classificati;

v) il Presidente del Magistrato partecipa, o si fa rappresentare da un funzionario di grado non inferiore a Direttore di Divisione, alle sedute dei Comitati Regionali per l'albo dei costruttori istituiti a sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57 nelle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

z) il Presidente del Magistrato inoltre coordina l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico, salve le competenze statutarie delle Regioni, nel settore delle opere di sua competenza per la necessità della difesa del suolo ».

ART. 4.

Il Presidente del Magistrato, qualora lo ritenga necessario, su conforme parere del Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni può istituire Ispettorati, alle dipendenze del Presidente del Magistrato alle Acque che li coordina, per i bacini del Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Adige con le seguenti attribuzioni:

a) approntare i piani di regolazione dei fiumi e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;

b) dare ai competenti uffici del genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

c) esercitare l'alta direzione sulla esecuzione dei lavori e tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonché la polizia idraulica del fiume e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino imbrifero.

A detti Ispettorati è preposto un Ispettore superiore del genio civile.

Presso ogni Ispettorato è creata una Sezione, cui è preposto un ingegnere del genio civile, per il coordinato controllo dell'asta terminale del fiume e del lido marino, nonché delle relative piene o maree.

ART. 5.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a definire l'organico del Magistrato in modo adeguato ai suoi compiti.

Per coprire i posti eventualmente scoperti il Presidente del Magistrato sarà autorizzato ad assumere personale direttivo, tecnico ed anche esecutivo mediante contratto a termine rinnovabile.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.